COMUNE DI MORRO D'ORO
(Provincia di Teramo)

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE "EX ASILO NIDO" DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA PIETRO NENNI

Articolo 1 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE L'Amministrazione Comunale di MORRO D'ORO (d'ora in poi denominato Locatore) giusta deliberazione della G.C. n. 54 del 20.07.2020, intende concedere in locazione l'unità immobiliare, sita in via Pietro Nenni, adibita a sede dell'Asilo Nido Comunale, arredi ed attrezzature comprese, **ad uso esclusivo asilo nido**, **per lo svolgimento del servizio di micro nido** e di attività/servizi in ambito educativo/aggregativo rivolti ai minori ed alle famiglie rispondenti alle concrete esigenze del territorio.

L'immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, è distinto in Catasto Fabbricati al Foglio n. 25 Particella n.1009 e viene locato con il **vincolo della destinazione d'uso suddetta.** L'immobile ha una superficie complessiva coperta di mq. 160 su un unico piano, composto da ampi locali, con annessi servizi igienici per bambini, ampio ingresso, cucina attrezzata, spogliatoio e servizi igienici per adulti, accessori. E' inoltre di pertinenza della struttura un'ampia area esterna adibita a giardino/area giochi di mq.24,30 circa, il tutto come rappresentato nell'allegata planimetria (Allegata al presente bando).

Articolo 2- DURATA DELLA LOCAZIONE I locali che compongono l'unità immobiliare saranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta. La durata dell'affitto è di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, soggetto ai disposti della legge n. 392/78, rinnovabile nei termini di legge. E' data facoltà al Locatore di non acconsentire al rinnovo del contratto alla prima scadenza, ai sensi dell'art. 29 comma 1) lettera b) Legge 27 luglio 1978, n. 392 (Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza). Le parti convengono di escludere la possibilità di recesso da parte del conduttore prima della scadenza del termine salvo ricorrano

gravi motivi, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

Articolo - 3 CORRISPETTIVO DI LOCAZIONE Il corrispettivo di locazione a base d'asta, sul quale dovranno essere presentate offerte al rialzo è stabilito in €.550,00 mensili - € 6.600,00 annui , oltre l'IVA di legge se duvuta. Il corrispettivo, come determinato in sede di gara, verrà versato in rate mensili anticipate, al ricevimento di fattura per tutta la durata della concessione. Il canone annuo, così come determinato dall'aggiudicazione, verrà aggiornato automaticamente dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla data d'inizio della locazione, nella misura dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati. Il Conduttore non potrà per alcun motivo ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo aver eseguito il pagamento dei canoni scaduti. All'atto di stipula del contratto di locazione dovrà essere versato un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone.

Articolo 4 – CLAUSOLE RISOLUTIVE La locazione è comunque revocabile dal Locatore in ogni momento, per gravi motivi di inadempienza da parte del Conduttore e senza che lo stesso abbia diritto di risarcimento, ed è pronunciata con preavviso di almeno tre mesi. Costituiscono gravi motivi di inadempienza, tali da comportare l'automatica decadenza del contratto di locazione per inadempimento del Conduttore, le sotto indicate ipotesi:

- insolvenza o fallimento del Conduttore, o suoi aventi causa;

- gravi inadempienze in relazione alla disciplina igienico - sanitaria e di sicurezza degli impianti, ascrivibili al Conduttore tali da determinare la revoca dell'autorizzazione necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare;

- contravvenzione ai divieti disposti dal successivo art. 5;

In ogni caso di cessazione del rapporto, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di revoca, il Conduttore è tenuto a restituire l'immobile e le relative pertinenze (oltre agli eventuali arredi ed attrezzature di proprietà del Locatore) nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso che sarà constatato da due periti di parte.

Articolo 5 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE Il Conduttore dovrà provvedere all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di asilo nido e/o di altra attività che intende realizzare. Eventuali interventi (manutentivi e

di allestimento) che si rendessero necessari per l'adeguamento della struttura al tipo di attività proposta, saranno a totale cura e spesa del soggetto proponente, senza rimborso alcuno da parte dell'Amministrazione Comunale e previa autorizzazione della medesima. Tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori e delle attività saranno ad esclusivo carico del Conduttore. E' fatto divieto al Conduttore di cedere o sub affittare in tutto o in parte l'immobile che gli è stato assegnato senza il preventivo consenso del Locatore , sotto pena di risoluzione del contratto e rifusione dei danni. E' vietata ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dal Locatore ; la modifica dell'uso non autorizzata per iscritto dal Locatore comporterà l'immediata risoluzione del contratto per colpa del Conduttore ex art. 1456 C.C. Detta risoluzione opererà automaticamente a far data dal mutamento di destinazione senza necessità di richiesta da parte del Locatore. Lo stato manutentivo dell'immobile sarà quello risultante alla data di consegna dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve; eventuali lavori di manutenzione straordinaria dei locali potranno essere eseguiti solo dopo espressa autorizzazione formale da parte del Locatore, e con oneri a totale carico del Conduttore; le spese relative potranno essere scomputate sul canone di locazione sulla base di un piano finanziario da concordarsi ed approvarsi tra le parti. Sono altresì a carico del Conduttore le spese relative alle utenze (energia elettrica, gas ,acqua, telefono ecc) e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di pertinenza. E' a carico del Conduttore ogni responsabilità per danni che possano derivargli dal fatto colposo o doloso di vicini e terzi . Il Conduttore si obbliga ad esonerare il Locatore, proprietario dell'immobile, da qualsiasi responsabilità che possa insorgere per danni a cose e persone dei locali oggetto della locazione in conseguenza all'uso che lo stesso ne farà. Il Conduttore si obbliga altresì a stipulare idonee e congrue polizze di assicurazione per infortuni e rischi di tutti i frequentatori (a ogni titolo) della struttura in relazione all'attività svolta nei locali oggetto di locazione. E' a carico del conduttore la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde ricompresa tra la palestra comunale, l'edificio scolastico e il parco "Che Guevara" sita nella Frazione Pagliare (limitrofe alla pertinenza verde del locale oggetto della locazione);

Articolo 6 – VERBALE DI RICOGNIZIONE DEI BENI

Sia alla consegna dell'immobile, che al termine del rapporto contrattuale verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di ricognizione della struttura impianti ed arredi. Allo scadere del contratto il Conduttore dovrà riconsegnare la cosa locata, rispondendo di ogni mancanza o deterioramento, salvo il normale deperimento dovuto al buon uso.

Articolo 7 - SOPRALLUOGHI E' obbligatorio effettuare sopralluogo presso l'immobile in questione previo appuntamento da richiedersi all'Ufficio Servizi Scolastici (dr. Gianluca Salvi tel. 085/895145 dalle ore 8,30 alle 10,30). Sono legittimati ad effettuare il sopralluogo tutti i soggetti che possono formulare offerta o loro delegati. La documentazione idonea a comprovare i poteri di rappresentanza deve essere prodotta in originale o in copia conforme all'originale. Al termine della visita sarà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire – a pena di esclusione – nella busta " Documentazione".

Articolo 8 - DEPOSITO CAUZIONALE Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale a garanzia dell'offerta pari al 10% del canone annuo a base d'asta. Tale deposito è accettato fatto salvo conguaglio di maggiori spese, e sarà incamerato in conto canone relativamente al soggetto aggiudicatario. Tale deposito potrà essere costituito mediante:

- assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Morro D'Oro;
- fideiussione bancaria, rilasciata da Azienda di Credito di rilevanza nazionale, con validità di almeno 90 giorni dalla data di scadenza dell'asta;
- polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

Il deposito cauzionale sarà trattenuto, solo per i concorrenti collocati al primo posto nella graduatoria, a garanzia della stipula del contratto, sino alla costituzione del deposito definitivo, pari a tre mensilità del corrispettivo offerto, da effettuarsi alla stipula del contratto di locazione. Ai concorrenti non aggiudicatari il deposito cauzionale (o fidejussione) verrà restituito entro 60 giorni dalla seduta di gara ed al massimo entro 90 giorni. Nell'evenienza che l'aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto di locazione o non costituisca il deposito definitivo, quello provvisorio sarà incamerato, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 9 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Alla procedura potranno partecipare i soggetti che non incorrano in motivi esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs 50/2016 ovvero:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche

riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
(ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara) (l'esclusione senza contraddittorio dell'offerente in base ai motivi di cui al presente articolo deve essere disapplicata in seguito a Corte di Giustizia della U.E., seconda sezione, 30 gennaio 2020, causa C-395/18, dove priva l'operatore economico offerente della possibilità di dimostrare, conformemente alla direttiva, la propria affidabilità malgrado l'esistenza di una violazione compiuta da uno dei suoi subappaltatori)

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. **Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura**

d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
(ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara)
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)
[b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;]
(lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 15 agosto 2020)
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto

svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
(lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019)
c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
(si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)
(lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Articolo 10 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

L'offerta dovrà pervenire a questo Comune **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/08/2020** secondo una delle seguenti modalità:

1)a mezzo posta raccomandata A/R al seguente indirizzo: COMUNE DI MORRO D'ORO – Piazza Duca Degli Abruzzi 64020– Morro D'Oro - in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura recante all'esterno, oltre all'indirizzo del destinatario e quello del mittente, la seguente dicitura: "OFFERTA PER LA LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DI ASILO NIDO UBICATO IN VIA IPIETRO NENNI C.DA PAGLIARE -. MORRO D'ORO";

2) a mano presso l'ufficio Protocollo del Comune, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura recante all'esterno, oltre all'indirizzo del destinatario e quello del mittente, la seguente dicitura: "OFFERTA PER LA LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DI ASILO NIDO UBICATO IN VIA PIETRO NENNI C.DA PAGLIARE – MORRO D'ORO";

In ogni caso per la verifica del termine di arrivo farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune .

Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ed è esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale, ove per disguidi postali, ovvero, per qualsiasi altro motivo, l'istanza non pervenga entro il termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenuti validi ed i relativi concorrenti non saranno ammessi

all’asta. Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive. Il plico dovrà contenere tre buste chiuse e sigillate anch’esse controfirmate sui lembi di chiusura, con le diciture ed il contenuto come di seguito indicato:

1° Busta: Busta amministrativa. Tale busta dovrà recare all’esterno la seguente dicitura “ISTANZA/DICHIARAZIONE", dovrà contenere tutti i documenti di ammissione alla gara e precisamente:

a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, redatta in lingua italiana e sottoscritta (pena l’esclusione) con firma non autenticata, utilizzando il modello **allegato A)** scaricabile dal sito internet del Comune di Morro D'Oro all’indirizzo http://www.comune.morrodoro.te.gov.it - SEZIONE “Amministrazione trasparente” - SOTTOSEZIONE “Bandi di gara e contratti “. Alla domanda di partecipazione dovrà essere apposta apposita marca da bollo da € 16,00 e dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto interessato/legale rappresentante. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata altresì, copia idonea dichiarazione di solvibilità, rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.

b) RICEVUTA in originale comprovante l’eseguito deposito cauzionale provvisorio, ovvero originale fidejussione bancaria o assicurativa. La fideiussione o garanzia comunque costituita dovrà essere pari al 10% del valore del contratto di locazione, ovvero pari ad € 660,00;

c) ATTESTAZIONE di avvenuto sopralluogo, rilasciata dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Morro D'oro ;

2° BUSTA : Offerta Economica. Tale busta dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “OFFERTA ECONOMICA” . Dovrà contenere soltanto l’offerta economica, redatta in lingua italiana sull’allegato prediposto modulo **(allegato b),** dovrà essere incondizionata e sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà essere espressa in cifre ed in lettere. All’offerta economica dovrà essere apposta apposita marca da bollo da € 16,00 E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente. In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune di Morro D'Oro.

3° BUSTA : Progetto di gestione dell'asilo Nido e indicazione di altre attività/progetti che si intendono implementare . Tale busta dovrà recare all’esterno la seguente dicitura “ PROPOSTA ATTIVITA’/PROGETTI. La proposta progettuale non deve

superare le 20 pagine (10 fogli - in caso di maggior numero di pagine, le stesse non verranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio).

Il progetto dovrà essere articolato sia come Progetto educativo che come progetto organizzativo. I parametri cui si dovrà fare riferimento nella stesura del progetto educativo sono i seguenti:

Utenti: capienza gestionale (rapporto educatori/utenti) per max 24 bambini come da Deliberazione 26 giugno 2001, n. 565 L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" - Approvazione direttive generali di attuazione, con precedenza a bambini che hanno frequentato nell' anno precedente , bambini residenti nel Comune di Morro D'Oro e infine non residenti.

Calendario di apertura: apertura annuale del nido d'infanzia non può essere inferiore alle 42 settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana e differenziazione dell'orario di frequenza:

Fascia ridotta: entrata 7.30/9.30 uscita 13.00/14.30

Fascia intermedia: entrata 7.30/9.30 uscita 16.00/16.30

Fascia prolungata: entrata 7.30/9.30 uscita 17.30/18.30

Con il seguente periodo di funzionamento: periodo 1 settembre/31 luglio con la possibilità di erogare servizi *aggiuntivi connessi nel mese di agosto;*

In particolare nel progetto occorrerà essere articolato quanto segue:

a) Parte educativa:

- analisi dei bisogni dell'utenza potenziale

-metodologia proposta

- progetto educativo in senso stretto

- struttura organizzativa ed operativa

- coinvolgimento delle famiglie degli utenti

b) Gestione del personale

- tipologia dei contratti previsti

-proposte di formazione

- modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori

- sostituzioni di personale

- flessibilità operativa

c) servizi aggiuntivi

- ogni altro elemento atto a qualificare il servizio offerto.
- proposte di collaborazione con il Comune per nuovi servizi all'infanzia in rispondenza a specifici problemi sociali del territorio.

d) Rette di frequenza

Articolo 11 SEDUTA DI GARA

I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica tesa a riscontrare la completezza della documentazione prodotta , **il giorno 17/08/2020 alle ore 11:00**, presso il Comune di Morro D'Oro – Piazza Duca Degli Abruzzi-

Articolo 12 - CRITERI, MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE

1. L'individuazione del conduttore avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo l'art 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016, valutando sia la qualità dell'attività realizzata (max punti 70) e sia confrontando il canone offerto rispetto al canone base indicato nel bando (max punti 30)

2 – L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà così determinata:

Offerta economica (max 30 punti) Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula : X= (B x 30) / A - Dove: A= offerta più alta B= offerta da valutare X= punteggio attribuito all'offerta.

Proposta progettuale max punti 70 così distribuiti:

a) Parte educativa: max punti 25

- analisi dei bisogni dell'utenza potenziale **max punti 5**
- progetto educativo in senso stretto **max punti 10**
- struttura organizzativa ed operativa **max punti 5**
- coinvolgimento delle famiglie degli utenti **max punti 5**

b) Gestione del personale max punti 15

- tipologia dei contratti previsti **max punti 6**
- proposte di formazione **max punti 3**
- modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori **max punti 1,5**
- sostituzioni di personale **max punti 1,5**
- flessibilità operativa **max punti 3**

c) servizi aggiuntivi max punti 5

- ogni altro elemento atto a qualificare il servizio offerto **max punti 2,5**
- proposte di collaborazione con il comune per nuovi servizi all'infanzia in rispondenza a specifici problemi sociali del territorio **max punti 2,5**

d) Rette di frequenza max punti 25

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula : X= (B x 20) / A - Dove: A= rette più basse B= rette da valutare X= punteggio attribuito all'offerta.

I progetti saranno valutati da una commissione all'uopo nominata , composta da persone esperte nella gestione e nel controllo dei servizi sociali per la prima infanzia, nominata dal funzionario responsabile di area.

Criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa: attribuzione discrezionale di un punteggio, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

3. In caso di offerte uguali si procederà in conformità di legge, con l'estrazione a sorte, l'individuazione verrà eseguita anche nel caso in cui venga ammessa una sola offerta, purchè ritenuta valida.(è vincolante per il Conduttore e non impegnerà il Locatore, se non dopo le approvazioni di legge)

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere del tutto;

5. Nel corso della valutazione delle offerte, qualora si presentino motivate ragioni, il Responsabile del Procedimento può stabilire la sospensione temporanea o

permanente della stessa, in rinvio a nuova data, oppure può operare eventuali consultazioni con esperti interni od esterni al comune;

6. Ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 si informa che i dati forniti dai concorrenti, o in seguito acquisiti sul conto degli stessi , saranno raccolti, registrati, memorizzati, comunicati e pubblicati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, nelle forme di legge.

7 – l'eventuale carenza od omissione anche di uno solo dei documenti, dichiarazioni od elementi richiesti sarà motivo di esclusione dalla gara.

SARANNO ESCLUSE LE OFFERTE ECONOMICHE IN RIBASSO RISPETTO ALLA BASE D'ASTA.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Morro D'oro - SEZIONE "Amministrazione trasparente" - SOTTOSEZIONE "Bandi di gara e contratti" e all'Albo Pretorio.

Nell'ipotesi in cui, il miglior offerente, esperiti i controlli sul possesso dei requisiti, per qualunque motivo, non possa sottoscrivere il contratto, sarà preso in considerazione il concorrente che abbia presentato la seconda migliore offerta e così via fino all'esaurimento della graduatoria, salvo diverse destinazioni dell'unità immobiliare per esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Saranno esclusi dalle graduatorie i concorrenti che, a seguito dei controlli effettuati, risultino in mora nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si riserva di non assegnare l'unità immobiliare aggiudicata in sede di gara per ragioni d'interesse pubblico, motivate in apposito provvedimento. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA ALTRESI' LA FACOLTÀ DI REVOCARE, MODIFICARE O PROROGARE IL PRESENTE BANDO.

Articolo 13 - .INFORMAZIONI GENERALI Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente della gara al quale è riservata, altresì, la facoltà insindacabile di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n.955/82. Tutte le spese contrattuali relative ai conseguenti atti saranno a carico delle parti secondo quanto dettato dalle norme in materia.

Del presente Bando di Gara sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Morro D'Oro - all'indirizzo www.comune.morrodoro.te.gov.it - - SEZIONE "Amministrazione trasparente" - SOTTOSEZIONE "Bandi di gara e contratti " e all'Albo Pretorio. Copia del presente Bando e di tutta la documentazione inerente l'immobile oggetto di locazione sono in

pubblica visione e a disposizione, previo appuntamento telefonico, presso l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Morro D'Oro – Piazza Duca Degli Abruzzi tel 085/895145; - orario : dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30;

Articolo 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Ai sensi del del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini relativi/conseguenti allo stesso. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di cui all'oggetto. Soggetto titolale della raccolta e trattamento dei dati è il Comune di Morro D'Oro.

Articolo 15 SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese di stipula del contratto di locazione e delle sue eventuali rinnovazioni, sono a carico delle parti e nella misura fissata dalle vigenti leggi.

Articolo 16 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE . Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tutte le controversie che possono sorgere nell'esecuzione del presente bando saranno deferite alla competenza del Foro di Teramo .

Articolo 17 – RAPPRESENTANZA Per tutto quanto attiene ai rapporti con il Comune derivanti dal presente atto, il Conduttore dovrà individuare un referente che comunicherà all'Amministrazione comunale.

Articolo 18 – CLAUSOLE E CONDIZIONI La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente bando e nella documentazione di gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Romina Di Sipio

ALLEGATO A

dichiarazione di cui alla Busta 1) Articolo 10 avviso

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ASILO NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE

Il sottoscritto…….…….. nato a …….
il …….…….. C.F. …… residente a …….…….…….. Prov. .....
Via …….....……. n. ..... CAP ……
nella sua qualità di …….
(*se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza*)
dell'impresa…….....
con sede legale in Via …….…….…… n. .....
CAP ..... Città ..... Prov. ……
Cod. Fiscale Impresa …….
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) …….…….
tel. ……..... Fax ……

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ASILO NIDO DI PROPRIETA' COMUNALE
In qualità di

□ Operatore economico singolo

☐ Mandatario , capogruppo di
☐ mandante in
} raggruppamento temporaneo o consorzio

☐ organo comune mandatario di /
☐ impresa in rete mandante di
}

DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000:

1) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di .....
al n. REA ……..... in data ……
capitale sociale di € ……..., attività d'impresa ……
Tribunale Civile - sez. Fallimentare di ..... Comune di: .....
Prov. ..... Via ..... n. …….. CAP .....
Fax …….....

Agenzia delle Entrate competente di .....
Comune di: ……..... Prov. .....
Via ..... n. ..... CAP .....Fax .....
 (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o all'Albo Nazionale delle Società Cooperative presso la CCIAA di …….....
alla sezione …….....;

2) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, che **hanno rivestito e cessato** tali cariche nell'anno antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso , è/sono [(1)]:

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica rivestita

(1) cancellare le dizioni che non interessano.

3) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci **attualmente in carica**, è/sono [(1)]:

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica rivestita

(1) cancellare le dizioni che non interessano.

4) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno **rivestito e cessato** tale carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono:

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale

5) che il/i direttore/i tecnico/i **attualmente in carica** è/sono:

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale

6) che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando si è verificata la seguente operazione societaria _____ (cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione) che ha coinvolto questa Impresa e la società _____ e che pertanto devono considerarsi soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o incorporata:

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Carica rivestita

(Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l'impresa cedente, locatrice, incorporata o fusa, indicare: titolare /soci delle s.n.c./ soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, direttore/i tecnico/i.)

7) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

ovvero

che [(1)] _____
è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P., e precisamente:
(2) _____
_____

e che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;

(1) ***Indicare nome e cognome del soggetto***

(2) ***Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima***

A2) di essere a piena e diretta conoscenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, che Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)*

A3) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

A4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)
[b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;]
(lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 15 agosto 2020)
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
(lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019)
c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
(si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)
(lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

8) ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 6.11.2012 n. 190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa;

9) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura in oggetto di cui all'art. 26, comma 1 lettera a) punto 2) del D. Lgs. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

DICHIARA INOLTRE:

10) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;

11) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

12) di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità approvato dal comune di Morro D'oro con DG n. 110/2015

13) di assumere incondizionatamente l'obbligo di avviare il servizio di micro nido e di accreditarlo nelle forme di legge, nonché di assumere a proprio carico tutti gli obblighi previsti nell'avviso.

La presente dichiarazione si compone di n. _____ pagine.

Data _____

Timbro della ditta
Firma

_____

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
N.B. Ai fini dell'applicazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 sono indispensabili le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8)

Pianta dell'immobile

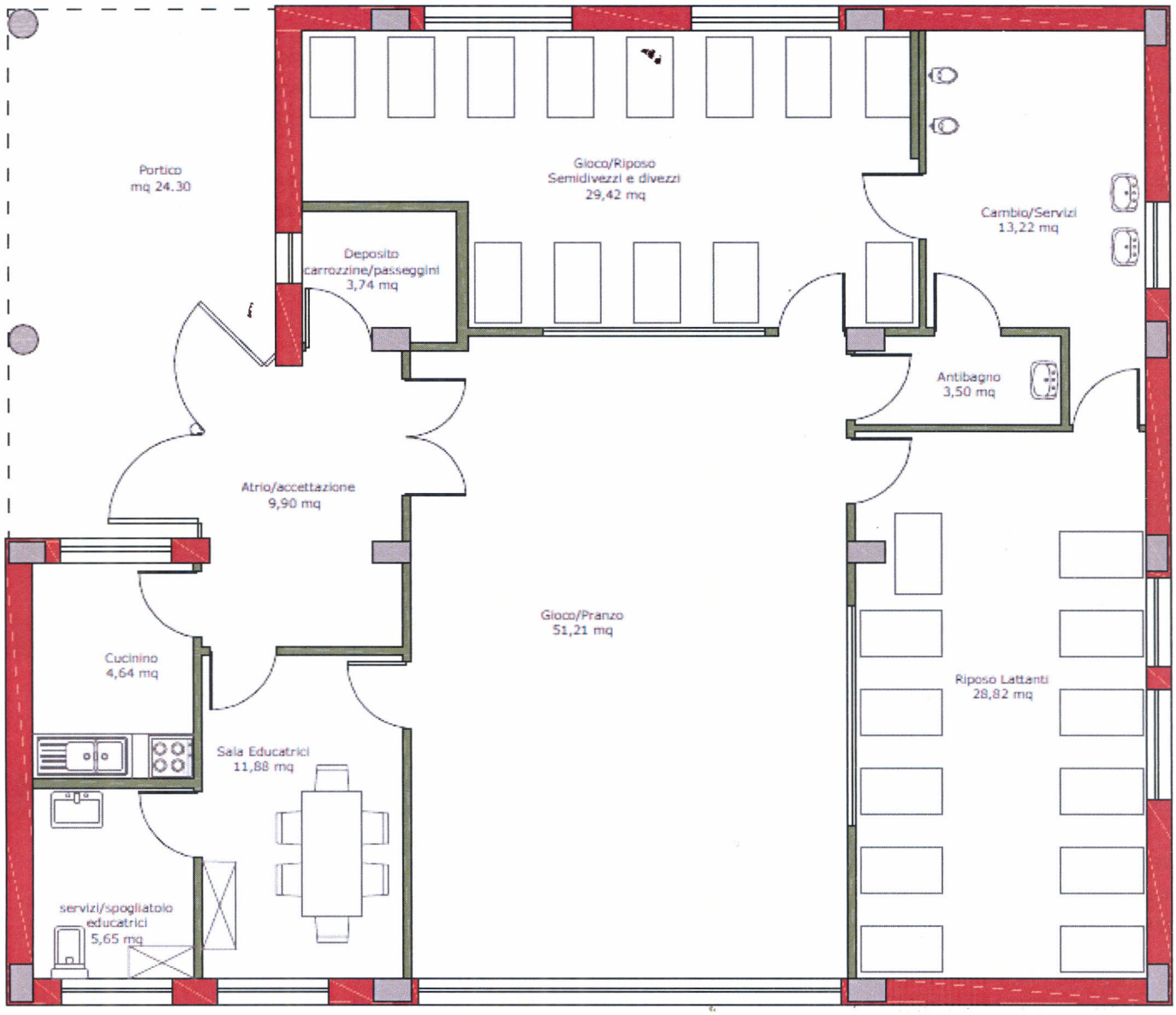

PIANTA PIANO TERRA (arredi)

Planimetrie catastali:

- Estratto di mappa Catastale (Allegato 1)